

**PENSIONE  
DI  
ANZIANITÀ  
OPZIONE  
DONNA  
2023**

**COS'E',  
A CHI  
E'RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

La cosiddetta «Opzione Donna» è una prestazione economica introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) con la possibilità, *per le donne*, di andare in pensione prima, a patto di optare per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. E' stata «rinnovata» anche per il 2023, ma con dei requisiti «completamente» diversi dalla precedente prestazione.

Al 31 dicembre 2022 bisogna sempre avere 35 anni di «contribuzione effettiva», cioè esclusa la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell'infortunio – nota 3 dell'estratto contributivo -, pari a settimane 1.820 .

La pensione può essere richiesta utilizzando anche la contribuzione «estera», UE ed extra-UE convenzionati con l'Italia.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Invece, cambia l'età anagrafica della precedente «opzione donna», che viene portata ad almeno 60 anni, con una riduzione di 1 anno per ogni figlio (nel limite massimo di 2 anni, quindi si torna ai 58 anni di età anagrafica) e vengono introdotti, in modo alternativo, questi nuovi requisiti:

- che assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti **(per lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e lavoratrici autonome)**;
- che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile **(per lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e lavoratrici autonome)**;
- che siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni, trova applicazione a prescindere dal numero di figli **(solo per le lavoratrici dipendenti private)**, quindi anche qui si torna a **58 anni di età anagrafica**.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Inoltre i 35 anni devono essere maturati in un'unica gestione, quindi ***NO CUMULO***.

Ai fini del conseguimento della pensione «opzione donna» si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva (ad esempio: non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazioni dei periodi di lavoro (ad esempio: lavoro svolto con esposizione all'amianto, etc.) per il conseguimento della pensione.

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza delle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private;
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali delle lavoratrici autonome.

La pensione è liquidata «esclusivamente» con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 ed è applicabile il trattamento al minimo.

**Le domande possono essere presentate anche successivamente all'ottenimento dei requisiti (c.d. cristallizzazione dei requisiti), fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni illustrate nei precedenti paragrafi alla data di presentazione della domanda.**